CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

Regolamento Comunale per l'affidamento della Gestione di Impianti Sportivi Comunali

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N° 79 DEL 16/12/2013

composto di n.22 articoli

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Modalità di gestione degli impianti sportivi
Art. 3 - Concessione in gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale pag. 3
Art. 4 - Concessione in gestione di impianti a rilevanza imprenditoriale pag. 4
Art. 5 - Contenuto dell'atto di affidamento
Art. 6 - Patrimonio concesso Manutenzioni
Art. 7 - Utenze ed oneri di gestione
Art. 8 -Durata dell'affidamento
Art. 9 - Responsabilità del concessionario- Garanzie
Art. 10 - Organizzazione delle attività
Art. 11 - Utilizzo degli impianti sportivi
Art. 12 - Sorveglianza e Custodia
Art. 13 - Gestione Economica pag. 9
Art. 14 - Rendiconto della Gestione
Art. 15 - Attività Economiche Collaterali
Art. 16 - Tariffe
Art. 17 - Riconsegna del Complesso Sportivo
Art. 18 - Cessazione anticipata dell'affidamento
Art. 19 - Penalità. Incameramento della Cauzione
Art. 20 - Trasparenza e Coinvolgimento dell'Utenza
Art. 21 - Controversie
Art. 22 - Disposizione Finale
TABELLA A - RAPPORTO INVESTIMENTI/DURATA DELLA CONCESSIONEpag. 12

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

- 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale o di cui il Comune ha la disponibilità in forza di specifico atto giuridico.
- 2. Tali impianti sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
- 3. L'uso degli impianti sportivi sopra indicati è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
- 4. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e altre associazioni.
- 5. Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

Art. 2 - MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- 1. Ai fini dell'affidamento della gestione gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale.
- 2. Il presente Regolamento non comprende le palestre annesse a plessi scolastici di proprietà comunale, per le quali è prevista una specifica regolamentazione.

Art. 3 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

- 1. La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti non atti a produrre un utile ed all'interno dei quali non vengono svolte attività a carattere economico o imprenditoriale, può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali, Associazioni Sportive e Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro comunque riconosciute dal C.O.N.I., che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
- 2. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario siano conformi alle prescrizioni dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
- 3. La Giunta Comunale definisce con proprio atto i criteri con cui scegliere i concessionari, tenendo conto nella assegnazione dei punteggi delle seguenti priorità:
 - società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
 - società che svolgono attività nel settore giovanile e per fasce di utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani;
 - società che dimostrino adeguata capacità di progettazione e gestione;
 - società che si associno tra loro per la gestione congiunta di più impianti sportivi.
- 4. L'atto di Giunta deve individuare inoltre la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione

- ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune).
- 5. La durata della concessione è di norma quinquennale e rinnovabile con atto motivato fino a un massimo di ulteriori 3 anni, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.
- 6. La concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 15 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari.
- 7. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.
- 8. Rimane a carico del concessionario il pagamento di tutte le utenze e dei consumi.
- Il Comune, qualora gli introiti del concessionario non siano sufficienti a coprire le spese di gestione dell'impianto sportivo, può erogare contributi finalizzati ad assicurare la funzionalità dell'impianto in un'ottica di valorizzazione della funzione sociale della pratica sportiva dilettantistica.

Art. 4 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI A RILEVANZA IMPRENDITORIALE

- 1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata mediante procedura ad evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente. La possibilità di affittare l'impianto a terzi consentita al concessionario nell'atto di affidamento determina la rilevanza imprenditoriale dell'impianto stesso.
- 2. Per le procedure di gara, la formazione del bando, la composizione della commissione giudicatrice, i requisiti di partecipazione ed i criteri di individuazione del concessionario si applicano i principi di libertà di concorrenza, pubblicità e trasparenza previsti dal Decreto Legislativo 163/2006. Si da atto che i servizi sportivi rientrano nell'allegato II B del Decreto Legislativo 163/2006 e che pertanto a detti appalti si applica la relativa disciplina legislativa. E' in ogni caso fatta salva la preferenzialità stabilita, in base all'articolo 90 comma 25 della Legge 289/2002, a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali comunque riconosciute dal C.O.N.I., sulla base di atti di indirizzo approvati dalla Giunta comunale che stabiliscano i criteri d'uso degli impianti e previa determinazione dei criteri generali e degli obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Nel caso di esito infruttuoso di procedure a favore di tali soggetti, può estendersi ad altre società di capitali o società cooperative la possibilità di partecipazione alle procedure di individuazione dei concessionari.
- 3. La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:
 - clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
 - riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;
 - pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto a carico del concessionario.
 - corresponsione al Comune da parte del concessionario di un canone annuo di concessione dell'impianto nella misura determinata dal Comune in relazione alle finalità sociali perseguite con l'affidamento.

•

Art. 5 - CONTENUTO DELL'ATTO DI AFFIDAMENTO.

- 1. L'affidamento, come descritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la concessione di gestione.
- 2. Il riparto degli oneri di gestione tra Ente proprietario e concessionario sono descritti nel presente Regolamento e nelle convenzioni tra le parti.
- 3. Eventuali forme di contribuzione da parte del Comune a favore del concessionario possono essere accordate solo a seguito di specifici progetti di animazione sociale o di ampliamento dell'offerta sportiva, sia su proposta del gestore approvata dall'Amministrazione Comunale, sia su proposta dell'Ente concedente.
- 4. Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché il responsabile della Sicurezza così come richiesto dal D.L. 81/08. Il gestore per tutte le attività in cui viene richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente secondo le normative vigenti
- 5. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, tramite suoi servizi, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.
- 6. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento, salva la possibilità di affidare a terzi limitati e specifici segmenti dell'attività, previo consenso dell'Amministrazione.
- 7. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

Art. 6 - PATRIMONIO CONCESSO - MANUTENZIONI

- 1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contradditorio con la parte interessata.
- 2. L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (ove prevista), manutenzione programmata dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni ed altresì le operazioni di pulizia ordinaria e programmata. Detti interventi sono riportati su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.
- 3. Con la convenzione di gestione viene approvato un programma di manutenzioni ordinarie, ed eventualmente straordinarie o migliorative da realizzarsi direttamente dall'affidatario con oneri a proprio carico, che costituisce motivo per l'affidamento e contribuisce alla determinazione della sua durata. La durata della concessione viene rapportata all'entità dell'investimento che il concessionario in sede di gara si impegna a realizzare nell'impianto come descritto nella tabella riportata in appendice al presente Regolamento.
- 4. Restano a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del soggetto concessionario.
- 5. Sono inoltre a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto, che dovrà essere in perfette e costanti condizioni di pulizia e di decoro.

- 6. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, per altro, in capo al concessionario, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il competente servizio comunale possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario.
- 7. Come specificato nel precedente articolo 3, nel casi di concessione di impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, le opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al concessionario per l'eventuale interruzione delle attività. Il concessionario, al fine di accelerare gli interventi, può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere alla loro realizzazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un contributo per le spese. Non possono in alcun modo considerarsi manutenzione straordinaria le spese di lavori derivanti dalla mancata ed imperfetta manutenzione ordinaria.
- 8. Il concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, e su parere favorevole del competente Settore gestione del territorio, può, a proprie spese al fine di migliore fruibilità dell'impianto, modificare la destinazione d'uso di locali facenti parte dell'impianto, apportando le dovute modifiche ed installando nuove attrezzature e/o apparecchiature utili a migliorare l'attività sportiva e la funzionalità dell'impianto.
- 9. Nel corso di validità della convenzione l'affidatario può realizzare, di propria iniziativa, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica; tali opere come pure gli interventi di cui al precedente comma 5, si intenderanno acquisite, per accessione, in proprietà del Comune di San Mauro Torinese ai sensi dell'Art. 934 C.C. senza che competa al gestore alcuna indennità o compenso.
- 10. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, con apposito verbale redatto in contradditorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della gestione.

Art. 7- UTENZE ED ONERI DI GESTIONE

- L'onere relativo alle utenze viene posto integralmente a carico del concessionario. A tal fine i
 contratti di utenza dovranno essere intestati al concessionario, come i relativi contatori o
 dispositivi di misurazione, salvo verificati casi di impedimento tecnico. Tali strumenti dovranno
 essere tenuti accessibili in ogni momento nel caso di verifiche o controlli da parte
 dell'Amministrazione Comunale.
- 2. Le spese di depurazione dell'acqua delle piscine, anche scolastiche, sono a totale carico del concessionario. Sono parimenti a carico del concessionario tutte le spese per materiale sportivo di consumo, per materiali di pulizia e per l'acquisto delle attrezzature occorrenti per la pulizia e manutenzione del complesso sportivo.
- 3. Le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti sono sempre a carico del concessionario.

Art. 8 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

- 1. Per quanto concerne la durata della concessione di gestione degli impianti senza rilevanza imprenditoriale si rinvia al precedente articolo 3.
- 2. Relativamente alla concessione di gestione degli impianti aventi rilevanza imprenditoriale la durata sarà stabilita in relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative che il gestore si impegna a realizzare, secondo quanto riportato nella tabella allegata in appendice al presente Regolamento. La durata dell'affidamento non potrà superare complessivamente i 35 (TRENTACINQUE) anni che potranno anche comprendere oltre al periodo di affidamento iniziale un eventuale rinnovo, purché la facoltà di rinnovo venga prevista nel provvedimento che indice la gara.
- 3. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.
- 4. Al termine della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO - GARANZIE

- 1. Il concessionario risponde di tutti i comportamenti ed atti della gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione. In materia di sicurezza il concessionario è tenuto al rispetto puntuale del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. ed inoltre a predisporre il proprio Piano di sicurezza, nonché il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ove necessario, così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.
- 2. Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza di attività od omissioni riferibili all'esercizio della concessione. L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.
- 3. Su tutti i beni destinati direttamente od indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare: a) contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
 - b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.
- 4. Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro occorso ai beni di proprietà comunale concessi in uso al gestore, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente a favore della Città di San Mauro Torinese.
- 5. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del

- concessionario.
- 6. Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso il Servizio Sport, prima della stipula del contratto di concessione ovvero entro trenta giorni dalla data di consegna dell'immobile, qualora sia motivatamente effettuata prima della stipula del contratto di concessione.
- 7. A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario deve prestare cauzione definitiva tramite polizza fideiussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città. La cauzione deve essere versata alla Città prima della sottoscrizione del contratto. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 10 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

- 1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salve espresse esclusioni.
- 2. Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
- 3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
- 4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
- 5. Il concessionario si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione dei cittadini, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo, con l'approvazione dell'Amministrazione Comunale.
- 6. L'affidatario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

Art. 11 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- 1. L'accesso agli impianti è disciplinato dal progetto di utilizzo dell'impianto, predisposto dal concessionario e approvato dal Comune, che dovrà indicare i giorni e le ore nei quali gli impianti sportivi saranno messi a disposizione a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, nonché le modalità di accesso agli impianti stessi.
- 2. Il calendario e l'orario dovranno inoltre essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.
- 3. L'affidatario ha l'obbligo di ammettere all'utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi, scolaresche.
- 4. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate

- e registrate dal concessionario.
- 5. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni dell' affidatario (aree verdi, aree gioco per bambini, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e in particolare il regolamento di polizia urbana.

Art. 12 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

- Il concessionario è tenuto a provvedere alla custodia ed alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature, nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.
- 2. Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la custodia e la vigilanza e per qualsiasi azione od intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature.

Art. 13 - GESTIONE ECONOMICA

- 1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo, impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte che contemperino l'economicità della gestione con l'efficienza e la qualità dei servizi offerti.
- Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'affidatario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita.

Art. 14 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

- 1. A fini notiziari, annualmente entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio stesso.
- 2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale; dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.
- 3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario.
- Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

Art. 15 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

- 1. All'affidatario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:
 - a) il diritto di esclusiva di pubblicità;
 - b) esercizio di bar e ristoro riservato ai soci nel rispetto della normativa nazionale e locale in materia di circoli o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;

- c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento.
- d) l'esercizio di vendita di articoli sportivi.
- La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
- 2. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

Art. 16 - TARIFFE

- 1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al concessionario.
- 2. Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate dal concessionario ed approvate dall'Amministrazione Comunale e prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza.
- 3. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta dalla normativa vigente).
- 4. Ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni e ai portatori di handicap deve essere consentito in ogni caso di assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.
- 5. Spetta al concessionario l'obbligo di indicare in modo ben visibile, all'interno dell'impianto, le tariffe applicate.

Art. 17 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

- 1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
- 2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
- 3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.

Art. 18 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

- 1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, la gestione può cessare per recesso unilaterale, decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto nei successivi articoli.
- 2. Il concessionario ha facoltà di chiedere la risoluzione anticipata della concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Civica Amministrazione provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni, laddove imputabili al concessionario.
- 3. Pari facoltà di risoluzione, con il preavviso di cui al comma precedente, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del concessionario. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dal Settore Gestione del Territorio del Comune .
- 4. La decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo

di quindici giorni, viene pronunciata nei seguenti casi :

- a) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'articolo 14;
- b) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
- c) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
- d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- f) cessione della gestione.
- 5. L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente convenzione.
- 6. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
 - a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
 - c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
 - d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - e) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa.
 - f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 20 giorni nel corso di un esercizio finanziario;

Art. 19 - PENALITÀ. INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

- 1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:
 - a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: € 200,00;
 - b) per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate: € 200,00;
 - c) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: € 50,00 per singoli casi individuali e €. 200,00 per singoli casi di società o associazioni;

salvo indicizzazione ISTAT annuale.

3. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato al concessionario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall'affidatario pena decadenza dell'affidamento. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 20 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, viene disposto che:

- a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale alla quale peraltro gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
- b) l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti.

Art. 21 - CONTROVERSIE

- 1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione.
- 2. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Torino.

Art. 22 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle normative nazionali, regionali e locali vigenti, in quanto applicabili.

TABELLA A - RAPPORTO INVESTIMENTI/DURATA DELLA CONCESSIONE

INVESTIMENTO IN EURO	DURATA CONCESSIONE IN ANNI
O – 50.000 €	1 – 5 ANNI
51.000 – 200.000 €	6 – 13 ANNI
201.000 – 500.000 €	14 – 20 ANNI
501.000 – 1.000.000 €	20 – 30 ANNI
OLTRE 1.000.000 €	35 ANNI